



*Ministero dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

LORO SEDI

Roma, 30 settembre 2011

Prot. n. 1151/Albo/Pres

OGGETTO: Applicazione del D.M. 20 giugno 2011 recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (categoria 8), pubblicato sulla G.U del 22 settembre 2011.

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute, il Comitato nazionale nella seduta del 26 settembre 2011 ha ritenuto di precisare che l'entrata in vigore del D.M. in oggetto indicato coincide con la data di pubblicazione sulla G.U (22 settembre 2011).

Pertanto, il Comitato nazionale, ha chiarito che:

1. restano valide ed efficaci le fidejussioni presentate con le modalità e gli importi di cui al D.M. 8 ottobre 1996, come modificato dal DM 23 aprile 1999, alla data di entrata in vigore del D.M. 20 giugno 2011, e già accettate entro tale data dalle Sezioni regionali e provinciali,
2. le imprese che hanno presentato la fidejussione ai sensi della pregressa normativa, qualora non sia ancora intervenuta accettazione da parte della Sezione competente, debbono presentare apposita appendice per adeguare il contratto a quanto previsto dal D.M. 20 giugno 2011 oppure una nuova fidejussione ai sensi di tale decreto, salvo quanto previsto al successivo punto 3.
3. Le fidejussioni presentate dalle imprese prima della data di entrata in vigore del D.M. 20 giugno 2011, e non ancora accettate dalla Sezione competente, sono ritenute valide senza necessità di alcun adeguamento, a condizione che l'importo garantito non sia inferiore a quello previsto, per la medesima classe d'iscrizione, dal D.M. 20 giugno 2011.

IL SEGRETARIO
Anna Silvestri

IL PRESIDENTE
Dr. Eugenio Onori